



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Carlucci ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1020/2020** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO
MARIA GABRIELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DEL ROSSO
MARIA GABRIELLA

Parte ricorrente

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. GORGONI MASSIMILIANO e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv.
GORGONI MASSIMILIANO

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

[REDACTED] conveniva in giudizio INPS, al fine di far accertare e dichiarare che l'Istituto non ha diritto a ripetere le somme erogategli a titolo di indennità di NASpI, dall'01.06.2019 al 30.09.2019, con condanna dello stesso al pagamento in suo favore di quanto trattenuto a titolo di ripetizione sulla pensione VO n. 10919817, con interessi legali dalla data del recupero.

A sostegno della propria pretesa, deduceva: di aver presentato domanda all'INPS, in data 02.01.2019, per ottenere il trattamento di NASpI a seguito del licenziamento e di aver percepito la relativa indennità dal 23.03.2019; di aver presentato in data 10.09.2019 domanda all'INPS per ottenere la pensione anticipata di anzianità, avendo raggiunto i requisiti previsti e che detta pensione gli veniva liquidata con decorrenza 01.10.2019; che con comunicazione del 21.10.2019, l'INPS ha richiesto la restituzione della somma di € 3.620,25, percepita a titolo di NASpI dall'01.06.2019 al 30.09.2019, procedendo al recupero di detta somma mediante trattenuta sulla pensione di € 200,00 mensili, a decorrere dall'01.01.2020; di aver presentato ricorso avverso tale provvedimento, respinto con delibera del 25.02.2020, in base alla circolare n. 88/2019, secondo la quale la NASpI spetta fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a partire dalla quale diviene indebito; che nel caso di specie la norma del D.L. 4/2019 richiamata da INPS non ha alcuna rilevanza e che l'art. 2, commi 40 lett. C e 41 della legge 92/2012, deve essere interpretato tenendo conto della *ratio* e della finalità della NASpI.

Si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo che il ricorrente non abbia diritto alla NASpI, nel periodo intercorrente tra la maturazione dei requisiti contributivi e l'effettiva decorrenza del trattamento pensionistico, cd. periodo finestra.

La causa è stata istruita documentalmente ed oggi è decisa ai sensi degli artt. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020 convertito nella L n. 77/2020, 1 comma 3 D.L. n. 125/2020, art. 23 D.L. 137/2020, lette le note depositate dalle parti.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per i motivi di seguito esposti.



Il ricorrente, a seguito di licenziamento, ha presentato domanda all'Istituto, al fine di ottenere l'indennità NASpI e poter quindi sopperire alla mancanza di una retribuzione, circostanza risultante dalla documentazione in atti e pacifica tra le parti. In particolare, tale domanda, formalizzata in data 02.01.2019 è stata accolta da INPS con decorrenza del trattamento dal 23.03.2019. L'indennità in questione è stata percepita dal [redacted] sino al 30.09.2019 in quanto, avendo maturato i requisiti di legge, in data 10.09.2019 ha presentato domanda per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità che è stata accolta, con liquidazione della pensione dall'01.10.2019; circostanza anche questa documentalmente provata e sulla quale non ci sono contestazioni di parte (v. doc. 1 e 2 allegati al ricorso).

Maturati i requisiti per il trattamento pensionistico, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 15 D.L. 4/2019 all'art. 24 della l. 214/2011, secondo parte convenuta, il ricorrente avrebbe perso il diritto al mantenimento della NASpI, con corrispondente diritto dell'INPS al recupero delle somme versate a tale titolo nel cosiddetto periodo finestra e quindi dalla maturazione dei requisiti alla pensione fino all'effettiva decorrenza utile dello stesso.

Nel caso di specie assume preliminare rilievo la valutazione delle finalità dell'indennità in questione. La NASpI, infatti, consente al beneficiario di continuare a disporre di un'entrata, e quindi poter provvedere al proprio sostentamento, quando viene meno la retribuzione a seguito di licenziamento, in conformità ai principi costituzionali di cui all'art. 38 comma 2 Cost.

Per quanto rileva nella presente causa, l'art. 2 comma 40 lett. c) e comma 41, che regola l'istituto in esame, prevede la decadenza dall'istituto in questione al "*raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata*" e che "*la decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire*".

La previsione statuisce l'incompatibilità tra la percezione della prestazione assistenziale di colui che si trova in stato di disoccupazione involontaria, che ha la funzione di sopperire allo stato di bisogno ad essa correlato e la percezione del trattamento pensionistico. Ciò che il Legislatore vuole impedire è che i due trattamenti si sommino in capo ad uno stesso soggetto e che vi sia una duplicazione di fonti di reddito. La decadenza è quindi da correlarsi a questo momento, poiché retrodatare la decadenza al momento anteriore della maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità, ove la domanda è requisito costitutivo del diritto alla pensione di anzianità, determinerebbe un vuoto di protezione in contrasto con l'art. 38 comma 2 Cost.

Una diversa interpretazione della normativa vigente, risulterebbe non conforme ai principi costituzionali di cui all'art. 38 Cost., in quanto il lavoratore si troverebbe privo di retribuzione e di indennità NASpI, senza effettiva percezione della pensione, rimanendo di fatto privo di qualsiasi fonte di sostentamento.

Fermo quanto sopra, occorre considerare che nel caso della pensione anticipata di anzianità, il trattamento non prende avvio automaticamente ma solo su domanda del soggetto interessato ed è pertanto in tale momento che possono ritenersi concretamente maturati i requisiti alla pensione.

Alla luce di tale presupposto, la tesi sostenuta dalla convenuta non può trovare accoglimento e tale conclusione trova riscontro implicito anche nel testo stesso della circolare richiamata da parte convenuta: *la NASpI spetta fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico*, che nel caso in esame è stata quella dell'01.10.2019, data questa in cui si è verificato l'evento di cui all'art. 2 comma 41 cit., che determina il venir meno del diritto alla percezione della NASpI.

Nel caso in esame il ricorrente ha beneficiato della sola Naspi dal 23.03.2019 al 30.09.2019 e del solo trattamento pensionistico dal 1° ottobre 2019, pertanto INPS non ha diritto al recupero delle somme erogategli dal 01/06/2019 al 30/09/2019.

Tutto ciò premesso, il ricorso viene integralmente accoglimento.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la soccombenza determina l'attribuzione a carico di parte convenuta delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (valore dichiarato €



4.000,00, senza fase istruttoria).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso,

dichiara l'irripetibilità delle somme erogate da INPS al ricorrente dal 01/06/2019 al 30/09/2019 a titolo di indennità di NASpI e condanna INPS alla restituzione di quanto fino ad ora trattenuto sulla pensione VO n. 10919817, oltre interessi;

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 844,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a., da distrarsi a favore dell'avv. Maria Gabriella Del Rosso, dichiaratasi antistataria.

Sentenza resa ai sensi degli artt. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020 convertito nella L n. 77/2020, 1 comma 3 D.L. n. 125/2020, art. 23 D.L. 137/2020.

Firenze, 6 maggio 2021

Il Giudice
dott. Stefania Carlucci

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca Caselli MOT.

